



Risposta Confindustria
Consultazione ARERA 198/2026/R/gas

*Attuazione del “Servizio Di Liquidità”,
di cui All’art.10 del
Decreto-Legge 20 febbraio 2026, n. 21”*

Position Paper

Luglio 2026

Osservazioni generali

L'attuazione dell'art. 10 del DL Bollette è di particolare interesse per le imprese, considerati sia gli effetti diretti (elevata incidenza dei costi del gas nei processi produttivi gasivori) sia quelli indiretti (opportunità legate alla riduzione del costo dell'energia elettrica).

È **fondamentale**, quindi, che le procedure operative siano tali da rendere la misura efficace, al fine di **ridurre in modo stabile e misurabile lo spread PSV-TTF** e trasferire il beneficio alle imprese.

Anche se non espressamente dettagliati nel documento di consultazione, è fondamentale che ARERA individui correttamente i volumi di gas addizionali da immettere nel mercato italiano e i relativi premi, affinché siano adeguati a produrre un reale effetto di allineamento dei mercati del gas tra Italia ed Europa.

Concordiamo sull'avvio della misura dal 1° ottobre 2026, così da incidere già sul prossimo anno termico e, in particolare sul prossimo inverno.

Inoltre, si coglie l'occasione per segnalare l'opportunità che fin da subito siano fissate sia la data della sessione per l'assegnazione del servizio di liquidità su base annuale, sia le date per l'eventuale assegnazione del servizio su base infrannuale, compatibili con le tempistiche di conferimento della necessaria capacità di trasporto infrannuale sulla piattaforma PRISMA.

Nel caso di aste per l'assegnazione del servizio su base infrannuale, si rileva l'opportunità di prevedere premi commisurati al maggior costo della capacità di trasporto su base infrannuale, nonché valori del corrispettivo di volatilità diversificati a seconda del trimestre o mese di riferimento del servizio.

Analogamente, è necessaria la massima visibilità degli esiti delle varie procedure e trasparenza nel verificare l'effettivo trasferimento del beneficio ai clienti industriali.

Si riportano di seguito delle puntuali risposte alle domande poste in consultazione.

Osservazioni puntuali

S 1. Osservazioni in merito all'introduzione di un'asta integrata e multilaterale nelle contrattazioni dell'MGP-GAS per il servizio di liquidità

Si ritiene opportuna l'introduzione di un'asta integrata e multilaterale nelle contrattazioni sul MGP-GAS. In prospettiva, sarà fondamentale che il prezzo del prodotto Day-Ahead risultante da tale asta venga intercettato sia dall'indice pubblicato dal GME (IGI), sia da quello pubblicato da ICIS-Heren, utilizzato come riferimento nei contratti di compravendita del gas naturale all'ingrosso. La metodologia di elaborazione degli indici ICIS-Heren considera quotazioni rilevate in una finestra prossima alla chiusura del mercato. In prima applicazione, per limitare gli impatti sull'indice ICIS-Heren, che oggi costituisce il riferimento nei contratti di compravendita - in parte già stipulati - per il prossimo anno termico 2026-2027, si suggerisce che l'asta marginale dedicata delineata nel DCO abbia durata contenuta, al più pari a 10 minuti, e si svolga in una finestra temporale tale da evitare sovrapposizioni con la formazione degli indici di mercato.

S 2. Osservazioni in merito alla possibilità di far diventare l'asta di cui sopra un elemento strutturale dell'MGP-GAS oppure di prevederne la cessazione una volta esaurita la misura del servizio di liquidità

Ritenendo necessario dare continuità alla misura del servizio di liquidità, è opportuno che tale asta diventi strutturale, a seguito di valutazioni approfondite di ARERA. Considerati i potenziali effetti dell'asta in parola sugli indici pubblicati da ICIS-Heren, che oggi rappresentano il riferimento di mercato in uso nei contratti di compravendita e per la copertura delle posizioni commerciali, nonché considerato che, ai sensi della delibera 100/2023/R/com, l'indice ICIS-Heren è utilizzato da ARERA per l'aggiornamento mensile della componente del prezzo del gas a copertura dei costi di approvvigionamento applicata ai clienti del Servizio di tutela della vulnerabilità (CMEM, pari alla media mensile del prezzo PSV), riteniamo opportuno che l'eventuale decisione di rendere l'asta un elemento strutturale dell'MGP-GAS sia adottata con congruo anticipo e previa adeguata valutazione degli effetti sugli indici di mercato e sui contratti in essere.

S 3. Osservazioni sulle modalità di presentazione delle offerte

Si condivide la soluzione prospettata nel DCO.

S 4. Osservazioni in merito alle modalità di determinazione dei ricavi da riconoscere all'impresa maggiore di trasporto

Si condivide la soluzione prospettata nel DCO in merito alle modalità di determinazione dei ricavi ottenuti dalla cessione dei quantitativi giornalieri di gas naturale da riconoscere all'impresa maggiore di trasporto e da destinare alla riduzione degli oneri di trasporto, come previsto dal DL Bollette.

S 5. Osservazioni in merito alla scelta di applicare la misura al punto di ingresso di Passo Gries

Se ci si limita ai punti di interconnessione fisica con l'Europa, si condivide la scelta di applicare la misura al punto di ingresso di Passo Gries. In generale, si rileva come qualsiasi scelta in merito all'applicazione della misura sia suscettibile di determinare potenziali effetti discriminatori, in considerazione delle diverse posizioni commerciali e contrattuali già detenute dai singoli operatori di mercato.

S 6. Osservazioni in merito ai criteri di individuazione e applicazione dei corrispettivi C1 e C2

Si evidenzia la necessità di prevedere che non siano applicati corrispettivi nel caso di inadempimento del soggetto aggiudicatario per cause riconducibili a manutenzioni e/o indisponibilità, anche parziale, della capacità di trasporto nei tratti di adduzione funzionali all'ingresso dei volumi di gas nei punti di entrata selezionati, nonché, in generale, in tutte le casistiche di forza maggiore.

Con riferimento alla formula di calcolo del corrispettivo C1 riportata nel DCO, si evidenzia l'opportunità di prevedere che la differenza (P1-Po) sia espressa in termini assoluti, ovvero che il corrispettivo C1 venga applicato se e solo se $(P1-Po) > 0$. Con riferimento al corrispettivo C2 delineato nel DCO, si ritiene opportuno chiarire che il calcolo debba essere effettuato come differenza tra il prezzo di sbilanciamento applicato agli utenti corti e il SAP, al fine di intercettare correttamente il costo di bilanciamento derivante dalla mancata immissione.

S 7. Osservazioni in merito ai requisiti di partecipazione per l'aggiudicazione del servizio di liquidità ed alle tempistiche di avvio

Si ritiene opportuno lasciare agli operatori discrezionalità nell'acquisizione delle capacità di trasporto, in modo da ridurre i costi logistici e conseguentemente rendere la misura più efficace.

Si richiede inoltre di prevedere che la procedura operativa per l'implementazione della misura contempli che la sottoscrizione del contratto di trasporto con l'operatore del gasdotto svizzero possa avvenire da parte di un'entità legale diversa da quella del soggetto

partecipante e aggiudicatario del servizio, purché facente parte del medesimo gruppo societario.

Si richiede inoltre che le garanzie da presentare al momento della partecipazione possano essere fornite anche mediante la forma del deposito cauzionale.

Si richiede, inoltre, che le quantità e le condizioni economiche concordate da Snam Rete Gas con l'operatore svizzero siano rese note ex ante e riportate nella documentazione di partecipazione.

S 8. Osservazioni in merito al contenuto delle offerte ed ai criteri di individuazione del valore massimo del corrispettivo di volatilità e di un valore massimo corrispondente alla somma tra il corrispettivo di volatilità e il premio

Si condivide la soluzione prospettata nel DCO.

S 9. Osservazioni in merito ad altri criteri da utilizzare per calcolare il tetto massimo (ad es. valore medio del differenziale tra PSV-TTF)

Si dovrebbe considerare che il conferimento della capacità di trasporto su base annuale si svolgerà il 6 luglio sulla piattaforma PRISMA e che, pertanto, l'acquisizione di eventuali capacità di trasporto sui tratti di transito a monte potrà avvenire solo su base infrannuale.

Si segnala l'opportunità che fin da subito siano fissate anche le date per le aste per l'assegnazione del servizio su base infrannuale, compatibili con le tempistiche di conferimento della necessaria capacità di trasporto infrannuale sulla piattaforma PRISMA.

In ogni caso, nel caso di aste per l'assegnazione del servizio su base infrannuale, andranno previsti premi commisurati al maggior costo della capacità di trasporto su base infrannuale, nonché un corrispettivo di volatilità che consideri la maggiore volatilità riscontrabile su base stagionale, a seconda del trimestre o del mese di riferimento del servizio.

Il tetto massimo dell'offerta (premio + corrispettivo di volatilità) dovrà inoltre includere una congrua remunerazione del servizio prestato dal soggetto aggiudicatario, considerando anche i rischi e i costi finanziari sostenuti per la partecipazione.

S 10. Osservazioni in merito ai criteri e modalità di svolgimento delle procedure competitive

Si condivide la soluzione prospettata nel DCO ma, vista la sfidante tempistica di avvio prevista, si auspica una celere adozione del provvedimento finale da parte di ARERA.

S 11. Osservazioni in merito alle modalità di calcolo del fabbisogno da approvvigionare tramite il servizio di liquidità

Si concorda sul fatto che, in linea di principio, l'assegnazione del servizio su base annuale sia più conveniente, in quanto i costi di capacità annuale sono minori.

Si rimanda però alle considerazioni espresse nella risposta S. 9 e, considerando che i partecipanti acquisiranno successivamente all'asta le sole capacità di trasporto infrannuale, si ritiene opportuno dedicare un determinato volume/premio alla sessione invernale.

Si propone di assegnare due servizi distinti per volume, premio e durata: un servizio baseload annuale e uno dedicato ai soli mesi invernali. D'altro canto, come si evince dal grafico di pag. 27 e come dichiarato dalla stessa Autorità a pag. 26, 'le quantità interessate hanno un andamento mensile abbastanza regolare con i valori maggiori rilevati nei mesi centrali dell'inverno'. Anche i maggiori volumi e i valori dello spread, più elevati in inverno, giustificano una sessione dedicata. La stessa relazione tecnica che accompagnava il DL Bollette ipotizzava due servizi distinti per volumi, premi e durata: un baseload annuale a cui aggiungere un profilo invernale.

S 12. Osservazioni in merito alle possibili soluzioni da implementare per raggiungere l'integrazione dei mercati del gas italiano e tedesco

Si reputa opportuno rimandare la discussione funzionale all'implementazione della previsione di cui all'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 20 febbraio 2026, n. 21, alla pubblicazione da parte di ARERA di un ulteriore e successivo documento di consultazione in cui siano delineate proposte specifiche sull'integrazione dei mercati del gas italiano e tedesco.